

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Corte di Appello di Roma – II Sezione Civile (R. G. n. 4820/2016) – Sentenza n. 3027/2023 R. L. / Città Metropolitana di Roma Capitale; Z. A. M. (già N. I.) / Città Metropolitana di Roma Capitale. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 130 del 11.09.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Corte di Appello di Roma – II Sezione Civile (R. G. n. 4820/2016) – Sentenza n. 3027/2023 R. L. / Città Metropolitana di Roma Capitale; Z. A. M. (già N. I.) / Città Metropolitana di Roma Capitale. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1 del 17/01/2024 recante “Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Premesso che:

la Città metropolitana di Roma Capitale, già Amministrazione Provinciale di Roma, è proprietaria di alcuni alloggi siti in Roma Via Appia Nuova (realizzati dalla Provincia di Roma con i benefici di cui al D.L.C.P.S. dell'8 maggio 1947 n. 399 consistente nel contributo a fondo perduto del 50% della spesa da parte dello Stato e con utilizzazione dell'ulteriore contributo di cui all'art. 71 del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165 sul mutuo previsto per coprire il residuo 50 della spesa; cfr. Deliberazione Consiglio Provinciale 15.11.1996);

con il Bando, pubblicato in data 30/05/1961 dall'Amministrazione Provinciale, è stata avviata la procedura di cessione in proprietà degli appartamenti siti in Roma, Via Appia Nuova 660, ai sensi del D.P.R. 2/1959, riservata agli assegnatari degli stessi appartamenti, gli originari assegnatari-conduttori presentarono le domande di riscatto dei rispettivi immobili;

a seguito dell'Avviso Presidenziale del 09/02/1978, tutti i dipendenti assegnatari o loro aventi causa confermarono le precedenti richieste di trasferimento in proprietà;

la Giunta Provinciale con Deliberazione n. 67-53/1987, adottata con i poteri del Consiglio, autorizzò il trasferimento in proprietà, nell'esistente stato di fatto e di diritto, degli alloggi di Via Appia Nuova, 660 – previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente – al prezzo di cessione in precedenza determinato dal dipendente Settore Tecnico M.R.E., ma subordinatamente al parere dell'U.T.E. per la definitiva valutazione;

il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 3244/1988, ratificò la suddetta Delibera della Giunta Provinciale n. 67-53/1987 relativa alla determinazione del valore venale di ciascun alloggio, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 513/1977;

a seguito di suddetta ratifica il Dipartimento del Patrimonio, comunicò a tutti i singoli assegnatari a mezzo di raccomandata in data 23/04/1993, i prezzi di cessione degli alloggi in base alla sopraindicata valutazione fatta dall'U.T.E.;

successivamente l'Amministrazione Provinciale, con Delibera di Consiglio n. 194 del 15 novembre 1996, autorizzò il definitivo trasferimento in proprietà dei suddetti alloggi ai legittimi assegnatari e/o ai danti causa, al prezzo di cessione già determinato dall'U.T.E., ma rivalutato secondo gli indici ISTAT al 31/03/1996, previo accertamento del possesso da parte degli stessi dei requisiti previsti dalla Legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che:

con atto di citazione del 19/01/1998 ventidue assegnatari o loro eredi convenivano, innanzi al Tribunale Civile di Roma nella causa RG n. 2794/1998, l'Amministrazione Provinciale affinché venisse accertato il loro diritto ad acquistare gli immobili assegnati al prezzo comunicato dall'Ente con le missive del 23/04/1993, e non a quello successivamente deciso in sostituzione rivalutato in base agli indici ISTAT di cui alla delibera del Consiglio Provinciale n. 194/1996;

il Tribunale Civile di Roma con la Sentenza di primo grado n. 17037/1999 dichiarava il diritto degli attori di acquistare la proprietà degli immobili loro assegnati ai prezzi di cui alle comunicazioni del 23 aprile 1993;

successivamente con un altro atto di citazione del 2.8.2012, altri 7 condomini (attori: R.L., A.M., E.P.L., D.M.E., Z.A.M. erede di N.I., A.F., e R.D.) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma II sez. Civile, la Città Metropolitana di Roma Capitale (già Amministrazione Provinciale di Roma) formulando la richiesta di accertare e dichiarare il diritto di ciascuno, in quanto unici eredi e assegnatari conduttori degli alloggi, secondo i prezzi riportati nelle comunicazioni dell'aprile 1993;

con la Sentenza n.1754/2016 nel procedimento R.G. n. 55102/2012, il Tribunale Civile di Roma a fronte delle prove documentali prodotte, accoglieva la domanda solo per due dei sette condomini attori accertando esclusivamente il diritto di Z. A. M. (erede di N.I.) e di L. R. all'acquisto degli immobili siti in Roma via Appia Nuova n. 660 edificio A che doveva essere formalizzato con successivo atto traslativo al prezzo stabilito con le comunicazioni del 23.4.1993, la stessa sentenza (sentenza n. 1754/2016 nel procedimento R.G. n. 55102/2012) rigettava le domande proposte dagli altri attori;

Considerato altresì che:

con distinti atti di citazione le parti soccombenti nel giudizio di primo grado tra le quali Città metropolitana Roma Capitale + 5 (A.M., E.P.L., D. M.E., A.F., e R.D.), proponevano Appello avverso la sentenza di primo grado, n. 1754/16 del Tribunale Civile di Roma;

la Corte d'Appello confermava la sentenza appellata, condannando la Città metropolitana Roma Capitale, alla rifusione nei confronti di R.L. e Z.A.M. (erede di N.I.), per ciascuna della somma di euro 9.991,00 relativa alle competenze del grado di giudizio;

Preso atto della parcella dell'Avv. E.B. difensore delle ricorrenti R L. e Z. A.M., il totale delle spese di lite per ognuna delle parti risulta così suddiviso:

compenso liquidazione giudiziale (sentenza n. 3027/2023)	9.991,00
Spese generali (15%) ex art. 2 D.M. n. 55/2014	1.498,65
Totale	11.489,65
Cassa C.N.A. P. 4% ex art. 11 L. 576/1980	459,59
Totale	11.949,24
I.V.A. 22%	2.628,83
Totale parcella	14.578,07

pertanto l'importo complessivo che deve essere liquidato dalla soccombente Città metropolitana di Roma Capitale, corrisponde ad euro 29.156,14;

Considerato che tale obbligazione rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio, con Determinazione Dirigenziale RU n. 1970 del 30/05/2024, l'U.C. Risorse Strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica Sportiva, ha provveduto ad effettuare la prenotazione dell'importo di euro 29.156,14 individuata con il n. 80169/2024, ed imputata sul CAPITOLO 110012 (SENTEN) - ART.6 - TIT. 1 - CDR UCT0301 - per la liquidazione delle spese di giudizio di cui alla Sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Roma - Sentenza n. 3027/2023 – II Sezione Civile (R. G. n. 4820/2016) (Roma, Via Appia Nuova n. 660) a favore della Sig.ra R. L. e Z.A. M.

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 09.09.2024;

Preso atto:

che il Direttore dell'U.C. "Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva" Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, per il pagamento delle spese processuali in esecuzione della Sentenza n. 3027/2023 del 02/05/2023 della Corte di Appello di Roma, II Sezione Civile, per un importo complessivo di € 29.156,14 in favore delle ricorrenti L. R. e A.M. Z.;
2. di dare atto che la prenotazione per la liquidazione delle suddette spese di giudizio è la n. 80169/2024 imputata come segue: CAPITOLO 110012 (SENTEN) - ART.6 - TIT. 1 - CDR UCT0301, effettuata con Determinazione Dirigenziale RU n. 1970 del 30/05/2024;
3. di disporre che l'U.C. II *“Risorse strumentali, logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva”*, curerà l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289.